

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI STREET ART

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è redatto ai sensi delle “Linee Guida per l’adozione di Regolamenti di disciplina della Street art da parte dei Comuni ai sensi dell’art. dell’articolo 6 comma 2, della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art)”.
2. Il regolamento definisce i termini e le modalità per l’esercizio della Street art su superfici murarie e spazi di proprietà del Comune di Riano o messi a disposizione da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 2 - Definizioni

1. Con la definizione Street art si intende l’insieme di forme di arte che si manifesta in luoghi pubblici attraverso la realizzazione di graffiti e murales effettuati con qualunque tecnica grafica e interventi di posterism/stickerism.
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - a) interventi di Street art: le opere artistiche di Street art, come definita al comma 1 dell’articolo 1 della L.R. n. 22/2020, singole o plurime ma collegate da un unico progetto artistico, realizzate con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extraurbani e destinate alla pubblica fruizione;
 - b) elenco comunale: l’elenco predisposto dal Comune, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n. 22/2020, nel quale sono indicati i beni e gli spazi, pubblici o privati, presenti nel territorio comunale, da destinare a interventi di Street art e trasmesso dal Comune alla Regione;
 - c) elenco regionale: l’elenco recante l’indicazione dei beni e degli spazi disponibili per la realizzazione di interventi di Street art, individuati dal Comune e dalla Regione;
 - d) muri liberi: spazi urbani considerati come superfici sia verticali che orizzontali, individuati dalla Regione o dal Comune, inseriti negli elenchi di cui alle lettere b) e c) e sui quali è consentita la libera espressione artistica.

Art 3 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento è volto a riconoscere la Street art, a valorizzare le varie forme della sua espressione e a promuoverne un esercizio rispettoso nella città al fine di creare percorsi artistici innovativi a cielo aperto, di qualificare e riqualificare spazi urbani e al contempo di contrastare forme di vandalismo su beni pubblici o privati.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento si intende inoltre dare spazio alla libera espressione artistica di giovani, scuole e associazioni, in un contesto di legalità e di proficua collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Limitazioni

1. Tutte le opere realizzate ai sensi del presente Regolamento devono rispettare i vincoli e la disciplina incidenti sull’aspetto esteriore degli immobili e delle aree.
2. Le opere non devono essere offensive, discriminatorie, contrarie alla pubblica decenza e devono essere realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. In particolare non devono veicolare contenuti

intolleranti, offensivi o discriminatori nei confronti delle religioni, delle etnie, dei generi, dell'orientamento sessuale, delle associazioni o dei partiti politici.

3. Le opere di Street art non dovranno veicolare messaggi pubblicitari esplicativi o impliciti.
4. Sono ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d'autore o che non violino diritti terzi; nel caso e nella misura in cui l'opera contenga o incorpori opere o altri materiali protetti, ovvero pubblici o rivelati in qualunque modo elementi, dati, notizie o informazioni su cui soggetti terzi possano vantare diritti, sarà dovere dell'autore garantire l'acquisizione preventiva di un titolo valido ed efficace per l'utilizzazione di tali opere o materiali protetti e/o per la pubblicazione di tali elementi, dati, notizie o informazioni.
5. Durante la realizzazione delle opere di creatività urbana sulle superfici oggetto di autorizzazione non è consentito arrecare disturbo alla quiete pubblica.
6. Per la realizzazione delle opere non dovrà essere arrecato alcun danno a cose e persone né potranno essere lesi diritti di terzi e non si dovrà costituire ostacolo, o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare. Al termine della realizzazione, l'ambiente circostante dovrà essere lasciato pulito ed eventuali scarti di lavorazione dovranno essere rimossi da parte del soggetto esecutore.

Art 5 - Spazi da destinarsi alla Street art

1. La realizzazione delle opere di Street art è consentita esclusivamente sulle superfici murarie di proprietà comunale o messe a disposizione da soggetti privati o da altri soggetti pubblici, elencate e georeferenziate sulla pagina dedicata del sito comunale ovvero sui cosiddetti Muri liberi.
2. L'utilizzo improprio delle superfici messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o l'esercizio di qualsivoglia forma di espressione grafica o artistica in spazi diversi da quelli esplicitamente selezionati, elencati e messi a disposizione è vietato e sarà soggetto a sanzione ai sensi della vigente normativa.

Art. 6 - Modalità di individuazione ed utilizzo dei muri liberi

1. I Muri liberi di proprietà comunale sono scelti dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, su proposta del Dirigente del Settore - Urbanistica e Lavori Pubblici, previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di conservazione e tutela del patrimonio architettonico e ambientale e con i regolamenti comunali incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree.
2. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale può: assegnare i Muri liberi di proprietà comunale a particolari gruppi, associazioni o scuole. Indicare per taluni Muri liberi denominati Muri d'arte, il "tema/ soggetto/ personaggio" a cui il muro è legato. In questo caso nella discrezionalità della Giunta Comunale è possibile individuare l'artista o gli artisti ai quali far sviluppare, il "tema/ soggetto/personaggio" prescelto. La scelta dell'artista può avvenire direttamente, senza selezione, stante le caratteristiche dell'artista e l'unicità della sua produzione o del suo stile, o indirettamente tramite avviso pubblico predisposto dal Dirigente del Settore - Urbanistica e Lavori Pubblici nel quale sono riportati: tema/soggetto/personaggio sulla base del quale è indetta la selezione delle opere; i criteri per la scelta dell'opera; i tempi da rispettare per la sua realizzazione. Gli artisti, nel rispetto dell'Avviso presenteranno bozze o schizzi dell'opera. La scelta dell'opera da realizzare sarà effettuata da un'apposita Commissione Tecnica, nominata dal Dirigente del Settore - Urbanistica e Lavori Pubblici, che potrà avvalersi della collaborazione di esperti esterni. Le opere di Street art realizzate sui cosiddetti Muri d'arte di proprietà comunale - a opera conclusa - si intendono acquisite al patrimonio comunale. Prima di avviare la realizzazione dell'opera, sarà cura del Comune sottoscrivere con l'artista selezionato un apposito contratto che regoli gli aspetti riguardanti: la proprietà dell'opera, il suo sfruttamento economico, i diritti morali e il diritto d'autore, la manutenzione e gli interventi che si rendano necessari sull'opera, la rimozione, gli obblighi e le reciproche responsabilità dei contraenti.
3. Gli spazi di cui all'art. 5 del presente Regolamento, possono essere resi disponibili dai privati che, liberamente, scelgono di destinare i propri muri alla realizzazione di opere di Street art.

4. Il Comune promuove la messa a disposizione di Muri liberi da parte dei privati attraverso un apposito Avviso pubblico atto a stimolare “l’offerta di muri”. I muri messi a disposizione dai privati saranno elencati sulla pagina dedicata del sito del Comune di cui all’art 5, previo verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di conservazione e tutela del patrimonio architettonico e ambientale e con i regolamenti comunali incidenti sull’aspetto esteriore degli immobili e delle aree, da parte del Settore - Urbanistica e Lavori Pubblici.

Art. 7 - Modalità di attuazione, vigilanza e conservazione degli interventi di Street art

1. Per i Muri liberi di proprietà comunale la permanenza delle opere è definita per un termine pari a dodici mesi, rinnovabile per ulteriori dodici mesi, salvo che l’Amministrazione Comunale non invii entro sessanta giorni dalla scadenza del suddetto termine all’esecutore dell’opera, comunicazione di disdetta da spedirsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.

2. Per i Muri liberi di proprietà privata la permanenza delle opere è definita tramite accordo diretto tra l’artista e il proprietario dell’immobile, stanti i vincoli posti dai vigenti regolamenti comunali e previa presentazione di un bozzetto dell’opera ai competenti uffici comunali.

3. L’ufficio comunale deputato al rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta o pareri, è l’Ufficio Urbanistica incardinato presso il Settore – Urbanistica e Lavori Pubblici.

4. Il controllo del rispetto del presente Regolamento è attribuito alla Polizia Locale e ad ogni altra forza di Polizia;

5. Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione penale o amministrativa, il trasgressore delle disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis D.lgs. n. 267/2000;

6. È fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino delle cose mobili ed immobili danneggiate. In caso contrario l’Amministrazione Comunale procede alle operazioni di ripristino necessarie con addebito delle spese a carico del trasgressore.

Art. 8 - Responsabilità per opere su Muri liberi di proprietà privata

1. Il Comune di Riano è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni che potrebbero verificarsi nella realizzazione delle opere artistiche sui Muri Liberi di proprietà dei privati.

2. I soggetti esecutori devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, saranno responsabili del risarcimento dei danni eventualmente causati.

Art. 9 - Occupazione di suolo pubblico

1. Nei casi in cui, per la realizzazione dell’opera, si rendesse necessaria l’occupazione di suolo pubblico con qualsivoglia attrezzatura, dovrà essere pienamente rispettata la normativa e i regolamenti comunali vigenti in materia. 2. Per la realizzazione di opere di Street art ai sensi del presente Regolamento non è dovuta l’occupazione di suolo pubblico.

Art. 10 - Promozione e divulgazione

1. Le opere realizzate sui Muri liberi di proprietà comunale potranno essere oggetto di promozione e divulgazione attraverso il sito web istituzionale e tutti i canali social media a disposizione dell’Amministrazione Comunale;

2. I soggetti esecutori potranno inviare fotografie delle opere realizzate sui Muri liberi all’Amministrazione Comunale per la promozione e divulgazione di cui al punto che precede.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione